

## IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE

### LA VALENTA

POTENZA IMPIANTO 22,66 MWp - COMUNE DI PREDOSA (AL)

#### Proponente

**SKI 26 S.R.L.**

VIA CARADOSSO 9 - 20123 MILANO - P.IVA: 11412940964 – PEC: [ski26@pec.it](mailto:ski26@pec.it)

#### Progettazione

**Ing. Antonello Ruttilio**

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: [incico@pec.it](mailto:incico@pec.it)

Tel.: +39 0532 202613 – email: [a.ruttilio@incico.com](mailto:a.ruttilio@incico.com)

#### Collaboratori

**Ing. Lorenzo Stocchino**

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: [incico@pec.it](mailto:incico@pec.it)

Tel.: +39 0532 202613 – email: [l.stocchino@incico.com](mailto:l.stocchino@incico.com)

#### Coordinamento progettuale



**Envidev Consulting S.R.L.**

CORSO VITTORIO EMANUELE II 287 – 00186 – ROMA (RM) – P.IVA:01653460558 – PEC: [envidev\\_csrl@pec.it](mailto:envidev_csrl@pec.it)

Tel.: +39 3666 376 932 – email: [francesco@envidevconsulting.com](mailto:francesco@envidevconsulting.com)

#### Titolo Elaborato

### STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	PD_REL27	23ENV04_PD-REL27.00 - Studio di inserimento urbanistico.docx	31/07/2023

#### Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	31/07/23	EMISSIONE PER PERMITTING	LBO	LST	ARU



COMUNE DI PREDOSA (AL)

REGIONE PIEMONTE



# STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

## INDICE

1. AREA DI PROGETTO .....	1
2. DESCRIZIONE SINTETICA DI PROGETTO.....	2
3. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, INQUADRAMENTO URBANISTICO E ANALISI VINCOLI.....	3
D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 e successive modifiche ed integrazioni .....	3
3.1. Piano paesaggistico regionale (Ppr) – Regione Piemonte.....	5
Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) della provincia di Alessandria.....	16
Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Predosa.....	24
Parte Geologica - Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Predosa .....	32
Zonizzazione acustica .....	40
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) .....	42
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).....	44
Vincolo idrogeologico.....	46

## 1. AREA DI PROGETTO

L'area di progetto è localizzata all'interno della Regione Piemonte, nel comune di Predosa (AL) nella località di Cascina Valenta. È situata a destra della Strada Provinciale 190 in direzione sud-nord e in posizione sud-ovest rispetto all'agglomerato urbano del comune di Predosa distante circa 3,5 km. L'area è di natura agricola pianeggiante, la superficie di disponibilità del proponente è di circa 400.000 mq, di cui 331.220 mq verranno recintati e 267.000 mq saranno dedicati alla realizzazione dell'impianto agrovoltico.

### Tavola 00 Corografia



## 2. DESCRIZIONE SINTETICA DI PROGETTO

Si rimanda all'elaborato Relazione illustrativa (PD\_REL01) per maggiori informazioni.

Il progetto prevede la costruzione di un impianto agrivoltaico che si compone di due parti: il parco fotovoltaico e l'elettrodo con le relative opere di connessione. Le componenti del parco fotovoltaico (moduli, inverter di stringa, cabine di trasformazione, impianti ausiliari) verranno realizzate nel comune di Predosa (AL), saranno utilizzati moduli installati su strutture a terra. Le strutture di sostegno saranno infisse nel terreno senza l'utilizzo di elementi in calcestruzzo sia prefabbricato che gettato in opera. L'impianto verrà collegato alla rete Terna in antenna a 36 kV sulla nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN 220/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220 kV "Casanova – Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi - Vignole Borbera". L'elettrodotto e le opere di connessione interesseranno i comuni di Predosa e Casal Cermelli entrambi in provincia di Alessandria. L'energia prodotta verrà immessa in rete al netto dei consumi per l'alimentazione dei servizi ausiliari necessari per il corretto funzionamento dell'impianto. I moduli fotovoltaici avranno potenza nominale (@STC) pari a 700 W, saranno del tipo bifacciali e installati "a terra" su strutture a inseguimento solare (tracker) con asse di rotazione Nord/Sud ed inclinazione massima di circa 45°. L'area interessata dal progetto prevede la costruzione di una soluzione agrivoltaica "ON HOLD", si prevede una distanza tra le file di pannelli di 9,20 metri con un corridoio minimo netto di 4 metri e il punto minimo di altezza dei pannelli rispetto al terreno di 0,5 metri.

**Tabla 1. Caratteristiche dell'impianto**

Titolo del progetto	IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE LA VALENTA
Denominazione	La Valenta
Provincia	Alessandria
Comune	Predosa e Casal Cermelli (esclusivamente per opera connessione)
Proponente	Società SKI 26 S.R.L. – Via Caradosso 9 (MI)
Catastali	Fogli: 36; 37. Part.: 9; 11; 21; 22; 23; 24; 104;105;106;107
Potenziale nominale DC (Mwp)	22,66
Potenza produzione AC (MW)	19,9
Potenza max immissione (MWac)	19,5
Superficie recintata (ha)	33,12
Superficie Copertura Moduli FV [ha]	10,27
Superficie per agricoltura	23,58
Moduli fotovoltaici (numero)	32.376
Stringhe (numero)	1349
Inverter totali (numero)	80
Opere di mitigazione (ha)	1,96 di cui 0,87 a vigneto sul lato ad ovest dell'impianto

### 3. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, INQUADRAMENTO URBANISTICO E ANALISI VINCOLI

#### D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 e successive modifiche ed integrazioni

Art.1, comma 1: “Il presente decreto è stato emanato con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.”

L’articolo 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 fa riferimento alla “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

#### Aggiornamenti all’art. 20:

- **24/02/2023** - Il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24/02/2023, n.47) convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n. 94) ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera 0b)) la modifica dell'art. 20, comma 1, alinea; (con l'art. 47, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 20, comma 8, lettere a) e c-quater); (con l'art. 47, comma 1, lettera a-bis)) l'introduzione dei commi 8-bis e 8-ter all'art. 20.
- **21/04/2023** - La LEGGE 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24/02/2023, n. 47).

L'art. 20, comma 8, lettera c ter e c quater) del D. Lgs. 8 novembre 2021 stabilisce:

**8.** Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

**c-ter)** esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e cter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di **cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici**. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

### Tavola 21 Individuazione aree idonee

Dlgs 199/2021, aggiornato all'atto pubblicato il 27/07/2023. "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21602/14)"

Art. 20 Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

1) le aree classificate agricole, racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 248, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.


c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (l. include le zone gravate da vincoli di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), nel ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti solari e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387]

Layout impianto

Art. 142 D.lgs n. 42/2004

lettera g) i territori coperti da foresta e da boschi, ancorchè percorsi e danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6 del D.lgs n. 227/2001 (art. 16 N.dA)

lettera c fasce fluviali



L'area d'intervento ricade entro la fascia di rispetto di 500 m da un corso d'acqua sottoposto a tutela (ca. 300 -350 m).

### 3.1. Piano paesaggistico regionale (Ppr) – Regione Piemonte

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, a seguito dell'Accordo firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte. Il Ppr è stato approvato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e della CEP Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d'Europa, 2000). Il Piano paesaggistico regionale è uno strumento che ha lo scopo di tutelare e promuovere il paesaggio piemontese regolandone le trasformazioni e sostenendo il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il Piano è entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).

Il Ppr si associa al Piano territoriale (Ptr), questo costituisce lo strumento di connessione tra le indicazioni del sistema di programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio, questo Piano è stato approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011. Il Ptr definisce le strategie e gli obiettivi per lo sviluppo del territorio regionale.

Il Ptr si articola in tre componenti:


- Quadro di riferimento: componente conoscitivo-strutturale del piano,
- Parte strategica: componente di coordinamento delle politiche e dei progetti,
- Parte statutaria: componente regolamentare del piano.

il Ppr e il Ptr sono atti complementari di un unico processo di pianificazione che ha lo scopo di riconoscere, gestire, salvaguardare, riqualificare e valorizzare i territori della regione Piemonte.

Prevedono 5 strategie comuni:


- Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio,
- Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica,
- Integrazion territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica
- Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva,
- Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

## PPR Tav 1 Quadro strutturale



6

L'area contigua ai laghi è classificata come **boschi seminaturali** o con variabile antropizzazione storicamente stabili o permanenti, connotanti il territorio nelle diverse fasce altimetriche.

**PPR Tav 2 Beni paesaggistici**


7

L'area che circonda gli invasi nel sito del progetto è caratterizzata da **“Territori coperti da foreste e da boschi”** (art. 16 delle N.T.A) che sono di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, D. Lgs 42/2004.

**Art. 16 – Territori coperti da foreste e da boschi**

Il comma 5 riporta che *“Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:*

- a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;*
- b. di protezione generale;*
- c. naturalistica;*
- d. di fruizione turistico-ricreativa;*
- e. produttiva.”*

Il comma 12 riporta che *“Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di*


*intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina."*

D. Lgs. 42/ 2004 art. 142 - Aree tutelate per legge

Il comma 1 riporta che *"Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: ...*

*g) i territori **coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018)."*

L'area di progetto (superficie d'impianto recintata) non ricade all'interno delle aree individuate come territori coperti da foreste e boschi pertanto si ritiene che il progetto si configuri in maniera coerente con quanto previsto dall' art. 16 N.T.A. del Ppr e dall'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004. Il vincolo esiste per l'area perimetrale degli invasi al centro della superficie dell'Azienda agricola, che non viene interessata dalla realizzazione dell'opera agrivoltaica.

**PPR Tav 3 Ambiti e unità di paesaggio**



9

L'area di progetto ricade nell'unità di paesaggio n° 6 "Naturale/ rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità" (Art. 11 N.T.A.).

**Art. 11 – Unità di paesaggio**

Il comma 1 definisce l'unità di paesaggio n°6 *"Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse."*

Non rappresenta un vincolo per l'area di progetto, ma una caratterizzazione, l'impianto sebbene rappresenti una modificazione del paesaggio prevede un'opera di mitigazione che consentirà di migliorare la connettività tra i sistemi naturali presenti sul territorio. E' opportuno rilevare che si tratta di un impianto, agrivoltaico, che meglio s'inserisce nel contesto agricolo esistente.

**PPR Tav 4 Componenti paesaggistiche**


10

**Art. 31 – Relazioni visive tra insediamento e contesto**

Il comma 2 riporta *“I piani locali:*

- a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerge una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;*
- b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;*
- c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;*
- d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;*
- e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.”*

L'area interessata dal progetto ricade nelle "Aree naturali di pianura o collina" (Art. 40 N.T.A.).

#### Art.40 – Insediamenti rurali

Il comma 5 riporta "Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico,

culturale, documentario;

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;

11

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale."

Non rappresenta un vincolo per l'area di progetto, l'art. 40 non definisce particolari disposizioni in merito agli impianti fotovoltaici.

#### Art. 16 – Territori coperti da foreste e da boschi

Il comma 5 riporta che "Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:

a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;

b. di protezione generale;

c. naturalistica;


d. di fruizione turistico-ricreativa;

e. produttiva.”

Il comma 12 riporta che *“Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull’immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.”*

Il progetto risulta conforme alle prescrizioni dell’art. 16 delle N.T.A. del Ppr in quanto l’area di progetto non ricade all’interno dell’area boscata risultante vincolata. L’impianto fotovoltaico prevede in continuità con le fasce boscate esistenti la realizzazione di una siepe multispecie perimetrale che contribuirà a migliorare la connettività ecologica del comparto in questione.

#### PPR Tav 5 Rete di connessione paesaggistica



12

L’area del progetto è esterna a Siti Natura 2000, Aree Parco e Siti Unesco.

<b>Sito Natura 2000/Aree protette</b>	<b>Distanza minima</b>
ZSC e ZPS Torrente Orba (IT1180002)	3500 m dal parco agrivoltaico 300 m dal cavidotto
Riserva Natarale Torrente Orba (EUAP0362)	3900 m dal parco agrivoltaico 350 m dal cavidotto

**PPR Tav5 Rete di connessione paesaggistica**


14

L'area interessata dal progetto ricade nell' "Area agricola in cui ricreare connettività diffusa" (Art. 42 N.T.A.).

**Art. 42 – Rete di connessione paesaggistica**

Il comma 2 riporta che *"Il Ppr riconosce la rete ecologica regionale, nell'ambito della predisposizione della Carta della Natura prevista dalla l.r. 19/2009, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le condizioni di base, anche per la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione e, in primo luogo, per la conservazione attiva della biodiversità."*

Il comma 3 riporta *"Il Ppr riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale di seguito elencati:*

- a. *i nodi principali e secondari...;*
- b. *le connessioni ecologiche ...;*
- c. *le aree di progetto ...;*
- d. *le aree di riqualificazione ambientale, comprendenti i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree agricole in cui ricreare connettività diffusa e i tratti di discontinuità da recuperare e mitigare, nonché, al fine di completare il mosaico dell'uso dei suoli, le aree urbanizzate. ..."*

**Direttive**

Il comma 14 sancisce che *“La Rete costituisce riferimento per:*

*a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;*

*b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.”*

Il progetto risulta conforme alle prescrizioni dell'art. 42 delle N.T.A. del Ppr. Il progetto prevede la realizzazione di opere di mitigazione mediante la piantumazione una siepe multispecie perimetrale e di un vigneto che contribuiranno a migliorare la connettività paesaggistica.


## Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) della provincia di Alessandria

Il Piano Territoriale Provinciale (PTP) disciplina le attività di pianificazione a livello della Provincia e definisce le linee guida per gli strumenti di pianificazione di livello inferiore ovvero quello comunale. L'intento del PTP è quello di conservare e possibilmente migliorare le condizioni per la vivibilità dell'uomo, la salvaguardia delle risorse naturali e la durabilità del patrimonio edilizio.

Il PTP della provincia di Alessandria è stato adottato con D.C.P. n. 29-27845 del 3 maggio 1999, come previsto dalla L.r. 56/77 e L. 142/90. Il piano è stato approvato in via definitiva con D.C.R. n. 223-5714 del 19 febbraio 2002. Con D.C.P. n. 37-113379 del 22 dicembre 2014 è stata adottata la proposta tecnica di progetto definitivo della variante P.T.P., ai sensi degli art. 7bis e 10 della L.R. n.56/77 e s.m.i.. Tramite D.C.P. n. 17-33154 del 4 giugno 2015 è stato adottato il progetto definitivo della variante al PTP.

Gli obiettivi del PTP sono:

- Costruire un quadro di riferimento e indirizzo per una razionale pianificazione di area vasta,
- Fornire agli amministratori locali un quadro sinottico e di riferimento per la lettura dei vincoli derivanti da leggi nazionali e regionali che ricadono sul territorio provinciale,
- Individuare sul territorio provinciale differenti livelli di criticità in relazione alle conoscenze geo-ambientali,
- Costituire un punto di riferimento e indirizzo per la pianificazione locale e di settore.

**PTP Tav 1 Vincoli e Tutele**


17

L'area interessata dal progetto ricade in una zona classificata come "Area culturale di forte dominanza paesistica" (Art. 21.2 N.T.A.) e "Aree boscate" (Art. 21.1 N.T.A.).

**Art. 21.1 – Aree Boscate**


Il comma 3 riporta che le prescrizioni immediatamente vincolanti fanno riferimento al D. Lgs. 22/01/2004 n. 42.

**Art. 21.2 – Aree culturali di forte dominanza paesistica**

Il comma 4 riporta "Tali aree sono da mantenere all'attività agricola secondo le prescrizioni dell'art. 25 della l.r. 56/77 e in attuazione all'art.11 del PTR ; la nuova edificazione , per i soggetti aventi titolo, dovrà avvenire al di fuori delle porzioni di territorio oggetto di effettiva coltura specializzata", mentre il comma 6 riporta che "Le costruzioni consentite all'interno delle aree a forte dominanza paesistica devono rispettare caratteri costruttivi tradizionali e parametri di qualità tali da non alterare le immagini storicamente consolidate del paesaggio collinare"

L'area di progetto non ricade all'interno delle aree individuate come boscate (art. 21.1).

Il progetto prevede la costruzione di un impianto agrivoltaico che manterrà l'attività agricola, non sono previste nuove edificazioni, come previsto dal' art. 21.2, comma 4 delle N.T.A. del P.T.P..

**PTP Tav 3 Indirizzi di sviluppo**


18

L'area del progetto è caratterizzata da "Paesaggio naturale appenninico" ( Art. 19.1 N.T.A.).

**Art. 19.1- Paesaggi naturali: appennino, collinare, di pianura e fondovalle**

Il comma 3 riporta *"La pianificazione locale, al fine di perseguire gli obiettivi di valorizzazione e tutela dei caratteri identificanti del paesaggio, fornisce i parametri di qualità, così come definiti al precedente art. 3 comma 10, da attribuire agli interventi da attuarsi sul territorio non urbanizzato, e relativi all'edificato esistente e in progetto e alle infrastrutture."*

Il comma 4 definisce che *"I soggetti pianificatori locali:*

- possono promuovere analisi delle componenti naturali del paesaggio agrario e vegetazionale e dei suoi elementi caratterizzanti, e promuovere l'utilizzo delle colture agricole e del verde come parte integrante della pianificazione;
- possono analizzare le caratteristiche strutturali e morfologiche del tessuto edificato, in relazione ai caratteri identificativi del paesaggio al fine di individuarne le possibili modificazioni nel rispetto dei suddetti caratteri;
- possono individuare visuali panoramiche da assoggettare a dettaglio normativo ai fini dell'inserimento delle nuove edificazioni".

Si rimanda all'analisi del P.R.G.C. del Comune di Predosa per quanto disposto dallo strumento sovraordinato in questione.

L'area del progetto è adiacente ad un "Percorso panoramico" (Art. 19.5 N.T.A.).

#### Art. 19.5 - Percorsi panoramici

Il comma 2 prevede che *"La pianificazione locale attribuisce specifici parametri urbanistico edilizi quali-quantitativi (così come definiti dal precedente art. 3) per la tutela dei "percorsi panoramici" definiti sulla base delle indicazioni cartografiche del PTP."*

Si rimanda all'analisi del P.R.G.C. del Comune di Predosa, per quanto disposto dallo strumento sovraordinato in questione.

L'area di progetto è nelle vicinanze di un "Elemento costruito caratterizzante il paesaggio" (Art. 19.4 N.T.A.).

#### Art. 19.4 – Elementi del costruito caratterizzanti il paesaggio

Il comma 3 definisce che *"La pianificazione locale provvede ad individuare puntualmente gli elementi del costruito caratterizzanti il paesaggio e indicare le modalità per la loro tutela e valorizzazione."*

Si rimanda all'analisi del P.R.G.C. del Comune di Predosa, per quanto disposto dallo strumento sovraordinato in questione.

L'area del progetto, nella zona a nord, è adiacente a "ingressi urbani" (Art. 20.2 N.T.A.).


#### Art. 20.2 – ingressi urbani

Il comma 1 definisce che gli "ingressi urbani" sono luoghi deputati a svolgere la funzione di "porta" della città,


Il comma 3 invece, riporta che *"La pianificazione locale promuove la riqualificazione dei luoghi di accesso alla città, attraverso approfondimenti specifici (S.U.E., concessioni con convenzione ex. art.49-5° comma L.R.56/77 o altro) in cui siano affrontati in particolare gli aspetti riguardanti il rapporto tra spazio pubblico e privato, tessuto edificato ed area non urbanizzata."*

Si rimanda all'analisi del P.R.G.C. del Comune di Predosa.

Non rappresenta un vincolo per il progetto in quanto il sito si trova solamente nelle vicinanze dell'area identificata come ingresso urbano, non interessandola in modo puntuale.


**PTP Tav A Gli Obiettivi Prioritari di Governo del Territorio**



L'area interessata dal progetto ricade nell' area di "Dorsali di riequilibrio relazionale".

**PTP Tav B tavola B Sistemi Territoriali sottosistemi**


21

L'area interessata dal progetto ricade nell'area individuata come "Pianura Alessandrina".

**PTP Tav C Il Sistema Infrastrutturale**


**PTP Tav 4 Governo del territorio – Indirizzi di valorizzazione del territorio**


23

L'area interessata dal progetto è individuata come "Area turistica di interesse provinciale" (Art. 36 N.T.A.).

#### Art. 36 – Aree turistiche

Il comma 4 prevede "La pianificazione locale promuove, con l'attribuzione di destinazione d'uso e parametri di qualità, le attività turistiche; tutela l'ambiente e il paesaggio; prevede adeguati servizi per il tempo libero sia pubblici che privati, fornisce incentivi per l'insediamento di nuove attività turistiche, valorizza l'identità del paesaggio riqualificando gli insediamenti urbani".

Il comma 5 "La pianificazione locale può individuare aree per insediamenti turistico - ricettivi, anche al di fuori del margine di configurazione urbana, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesistici (coerenza con i caratteri paesaggistici del sito), con particolare attenzione ai caratteri di identificazione dell'edificato e di qualità".

Non rappresenta un vincolo per il progetto in quanto l'art. 36 delle N.T.A. non fa riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

## Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Predosa

Il Comune di Predosa è dotato del Piano Regolatore generale Comunale redatto ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77 (e successive modificazioni ed integrazioni) dalla Giunta regionale con deliberazione n. 144 – 36559 del 01/08/1984.

Successivamente sono state approvate modifiche e variazioni al P.R.G.C.:

- Variante strutturale n. 1 approvata con D.G.R. n. 76-3354 del 12/12/1989,
- Variante generale 1995 approvata con D.G.R. n. 32-17479 del 17/04/1997,
- Variante strutturale al P.R.G.C. con D.G.R. n. 26-10731 del 09/02/2009 (pubblicata sul suppl. n. 4 al B.U.R. n. 6 del 13/02/2009),
- Modifica n.1 al P.R.G.C. art. 17, comma 8 approvata con D.C.C. n. 28 del 14/07/2009,
- Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. art. 17, comma 7 approvata con D.C.C. n. 26 del 29/10/2010,
- Modifica n.2 al P.R.G.C. art. 17, comma 8 approvata con D.C.C. n. 13 del 17/05/2011,
- Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. art. 17, comma 7 approvata con D.C.C. n. 9 del 6/08/2012,
- Modifica n.3 al P.R.G.C. art. 17, comma 12 approvata con D.C.C. n. 19 del 5/11/2013,
- Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. art. 17, comma 5 approvata con D.C.C. n. 2 del 9/02/2015.

Ad oggi è in vigore la variante parziale n.4 al P.R.G.C. art. 17, comma 5 ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i, approvata con D.C.C. n. 23 del 14/11/2017.

**PRGC\_Tav\_9\_Planimetria generale delle aree omogenee urbanistiche e carta di sintesi geologica**

PRGC Tavola 9 Variante parziale 4/2017

Planimetria generale delle aree omogenee urbanistiche e carta di sintesi geologica

-  Area recintata
-  Layout impianto
- NTA**
-  Art. 30 Aree agricole coltivate E1
-  Art. 30 Aree agricole boscate E2
-  PA Edifici di interesse ambientale ricadenti in aree agricole (PA) - art.30
-  Limite fascia di rispetto stradale - art.15
-  Fascia di protezione del percorso stradale panoramico - art.66
-  Percorso stradale panoramico - art.66



25

L'area del progetto ricade in "Aree agricole coltivate E1" e "Aree agricole boscate E2" e nelle vicinanze di edifici di interesse ambientale in aree agricole (PA)(Art. 30 N.T.A.).

### Art. 30 – Aree destinate ad uso agricolo (E)

#### **Aree agricole coltivate (E1)**

*"Si applicano i seguenti indici o parametri:*

- *Indice di densità edilizia fondiaria:*
  - *per le abitazioni (ammesse solo per i soggetti di cui al 5° comma del presente articolo e nel limite massimo di 1500 mc per azienda):*
    - *terreni a colture protette in serre fisse:*  
 *$I_f = 0,06 \text{ mc/mq};$*
    - *terreni a colture orticole o floricole:*  
 *$I_f = 0,05 \text{ mc/mq};$*
    - *terreni a colture legnose specializzate:*  
 *$I_f = 0,03 \text{ mc/mq};$*

- *terreni a seminativo e prato permanente:*  
 $I_f = 0,02 \text{ mc/mq};$
- *terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno:*  
 $I_f = 0,01 \text{ mc/mq}$ , in misura non superiore a 5 ettari per azienda; in ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1500 mc;
- *terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo-pastorali:*  
 $I_f = 0,001 \text{ mc/mq};$
- *indice di utilizzazione fondiaria per i fabbricati rurali e per le attrezzature al servizio dell'agricoltura ed il ricovero degli animali in genere (ammessi anche per i soggetti diversi da quelli previsti al 5° comma del presente articolo, purché il richiedente il permesso di costruire sia titolare di azienda agricola):*  
 $U_f = 0,15 \text{ mq/mq}$ . – va calcolato con riferimento alla superficie del fondo su cui si trova ubicata l'azienda agricola;
- *rapporto massimo di copertura per gli edifici rurali, le abitazioni e le attrezzature al servizio dell'azienda agricola:*  $R_c = 25\%$ ;
- *altezza massima della costruzione (con esclusione dei manufatti speciali per lo stoccaggio dei prodotti agricoli):*  $H = m. 8,50$ ;
- *distanza minima della costruzione dal confine:*  $D_c =$  come indicato dall'art. 50, salvo diverse prescrizioni al presente articolo;
- *distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale:*  $D_s =$  come indicato all'art. 15, comma 8;
- *distanza minima tra le costruzioni:*  $D =$  come indicato all'art. 50.”

### **Aree agricole boscate (E2)**

“La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2006, individua nella cartografia di piano le aree boschive ai sensi dell'art. 30, comma 5, lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i.. tali aree hanno funzione di salubrità ambientale e sono vietate le nuove costruzioni. Tali aree pur essendo inedificabili, possono essere computate ai fini del calcolo della capacità edificatoria trasferibile in un'altra area agricola non individuata tra le aree boscate. Tutti gli interventi realizzati in tali aree devono essere autorizzati ai sensi degli art.li 142 e 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e della L.R. 20/89.”

### **Art. 30 – Aree destinate ad uso agricolo (E)**

“...Nelle aree a bosco di alto fusto e di rimboscimento, sono vietate nuove costruzioni nonchè opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 56/77 e s.m.i.. ...”

### **Edifici di interesse ambientale ricadenti in aree agricole**

“... Su questi edifici è permesso l'intervento di restauro (art. 43), di manutenzione ordinaria (art. 40) e straordinaria (art.41) che devono essere condotte con le tecniche e le limitazioni previste per gli edifici ricadenti nelle aree di interesse storico/ambientale (art.38). Le aree circostanti gli immobili sono inedificabili per una fascia di profondità pari a 30 m, gli eventuali nuovi edifici costruiti con tipologie tradizionali non in contrasto con gli edifici preesistenti devono essere separati da quelli esistenti mediante la messa a dimora di una cortina di alberi di alto fusto e di essenze arboree ed arbustive locali, di cui al terzo comma del paragrafo “Aree agricole a verde privato (E5), con funzione di mitigazione visiva. ...”

L'art. 30 non si esprime riguardo gli impianti di produzione di energia rinnovabile.

Il progetto risulta conforme a quanto previsto dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C. in quanto le aree boscate, dove sono vietate nuove costruzioni, non verranno interessate dal progetto.

L'impianto verrà installato rispettando la fascia di profondità di 30 m a tutela di edifici di interesse ambientale ricadenti in aree agricole. Il progetto prevede anche l'installazione di un'opera di mitigazione costituita da arbusti con lo scopo di schermare la visuale dell'impianto fotovoltaico.

L'area del progetto è localizzata nei pressi di una "strada panoramica", la strada provinciale Retorto-Cremolino (Art. 66 N.T.A.).

Art. 66 – Percorso stradale panoramico e relativa fascia di protezione

*"Il tracciato di tutela delle strade panoramiche prevede una fascia di protezione di profondità pari a 100 m dal ciglio stradale.*


*All'interno della fascia di protezione, ad eccezione della fascia di protezione del ciglio stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada, sono permessi gli interventi che prevedono tipologie edilizie conformi a quelle degli edifici caratterizzanti il territorio presenti nella zona attraversata dal percorso stradale, ... "*

Il progetto prevede la costruzione di una fascia di mitigazione tra l'impianto e la strada panoramica, quest'opera manterrà le caratteristiche agricole del suolo non prevedendo la costruzione di nuovi edifici ma la realizzazione di un vigneto, pertanto il progetto risulta coerente con quanto previsto dall'art. 66 delle N.T.A. del P.R.G.C.

27

Art. 15 – Aree destinate alla viabilità ed accessibilità, ad attrezzature viarie (F1) e fasce di rispetto



Si fa riferimento alla fascia di rispetto per le strade panoramiche (Art. 66 delle N.T.A. del P.R.G.C.) che è più estesa.

**PRGC\_Tav\_6\_Carta ad uso del suolo**


Layer 1 - IV Predosa



L'area di progetto è individuata come un'area a seminativo ed altro e aree di tipo boschivo, fuori dall'area di progetto ma nelle vicinanze si evidenziano aree coltivate a vigneti DOC e DOCG.



**PRGC\_Tav\_7\_Carta del rischio archeologico**


Non emergono elementi di rischio e vincoli che interessano l'area di progetto.

**PRGC Tavola 7 Carta Rischio Archeologico\_cavidotto**

Provincia di Alessandria  
PRGC Tavola 7 Carta Rischio Archeologico

— Ipotesi Cavidotto Connessione  
□ Layout impianto



30

Emerge che l'area del parco agrivoltaico non ricade in zone di rischio archeologico, mentre un tratto del cavidotto di connessione attraversa un'area di rischio archeologico.

Il progetto dell'impianto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ambito della quale, le modifiche recentemente previste dal DPCM 24.06.2021, n.123 al DPCM 21.12.2019, n.169 (regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni Culturali), con l'introduzione dell'art.26-ter, attribuiscono competenze esclusive di valutazione degli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale in sede nazionale alla Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza, istituita ai sensi dell'art.29 del decreto-legge 31.05.2021, n. 77.


L'istruttoria viene svolta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo a cui, per mezzo dell'Archeologa Flavia Amato, ci si è rivolti per avviare la procedura di scoping inviando una PEC in data 28/07/2023.

**PRGC\_Tav\_3\_Carta dell'inclinazione dei versanti**


L'area del progetto ricade all'interno di aree classificate come "area pianeggiante e subpianeggiante".

## Parte Geologica - Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Predosa

### PRGC\_Tav\_8\_Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'autorizzazione urbanistica



L'area degli invasi è caratterizzata da pericolosità geomorfologica e idrogeologica mentre l'area restante è definita come porzione di territorio a moderata pericolosità geologica (Art.li 68 e 68.1 N.T.A.).

#### Art. 68 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (suddivisione in classi)

*“La zonizzazione del territorio introdotta in seguito all'esame di tali fattori e delle carte tematiche realizzate, è stata effettuata in base a quanto previsto nella Circ. P.G.R. n° 7/LAP del 6 maggio 1996 e in base alla NOTA TECNICA ESPLICATIVA del dicembre 1999 individuando seguenti classi di edificabilità:*

...

#### *Classe II*

*Porzioni di territorio a moderata pericolosità geologica. Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al DM 11/3/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto o dell'intorno significativo circostante. Si tratta di porzioni di territorio a moderata pericolosità geomorfologica che possono essere interessate da ruscamento diffuso, ristagno d'acqua, scadenti caratteristiche della coltre superficiale e possibili problemi di carattere geostatico dovuti alla pendenza o alla sfavorevole giacitura del substrato.*

...

#### Classe III

*Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo, qualora inedificate, richiedono, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.*

#### Classe III A

*Porzioni di territorio per lo più inedificate, che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti; aree dissestate, in frana e potenzialmente dissestabili. Rientrano in questa classe anche le zone collinari con problemi di stabilità, dove l'edificazione richiederebbe costi di risanamento e consolidamento dei versanti."*

Art. 68.1 – prescrizioni operative per gli interventi previsti dal P.R.G.C. nelle varie parti del territorio nei settori omogeneamente distinti secondo le classi di idoneità d'uso (Circolare P.G.R. n° 7/LAP 08/05/1996)

"...

#### Classe II

*Nelle porzioni di territorio comprese nella classe II dove gli elementi di pericolosità derivano da uno o più fattori penalizzanti quali acque di esondazione a bassa energia, prolungato ristagno delle acque meteoriche, ruscellamento diffuso, scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura ed eterogeneità dei terreni di fondazione, problemi di carattere geostatico e/o di versante, sono permessi interventi edificatori ampi ma ragionati; gli interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. Non verrà permessa la realizzazione di costruzioni troppo ravvicinate o di altezza eccessiva, per evitare sia carichi troppo elevati, sia le interferenze dei bulbi di carico. In sostanza ogni nuovo intervento edificatorio dovrà essere accompagnato da uno studio geologico e geomorfologico esteso ad un intorno significativo dell'area in esame e se necessario coadiuvato ad una serie di indagini geognostiche di dettaglio. Nell'ambito di tali aree si consiglia pertanto di espletare le seguenti fasi di indagine:*

- rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio;
- studio della circolazione idrica superficiale e sotterranea;
- acquisizione dei parametri geotecnici e geomeccanica mediante indagini in situ e in laboratorio;
- verifiche di stabilità (solo aree di versante – determinazione dei fattori di sicurezza delle aree di versante nelle condizioni iniziali e post-intervento) e/o di capacità portante dei terreni e del substrato coinvolto;
- verifiche di compatibilità dell'opera con le eventuali strutture adiacenti già esistenti;
- progettazione (se necessario) di eventuali interventi migliorativi dell'area (opere di bonifica, opere di sostegno e di consolidamento, drenaggi, adozione di particolari tipologie fondazionali).

*Le scelte progettuali inerenti alle strutture delle opere, le tipologie di fondazione adottate e gli interventi di sistemazione idrogeologica del terreno, i tagli di versante ed i riporti, dovranno essere compatibili con i risultati dell'indagine geologica-geotecnica in conformità a quanto disposto dal D.M. 11/03/88 e Circ. LL.PP. n. 30483 del 24/09/89 e, sulla base delle risultanze di tali elaborati, dovrà essere redatto il progetto delle opere.*

*Nelle aree con soggiacenza limitata della falda si consiglia di evitare l'interferenza di essa con le fondazioni dei nuovi manufatti a meno che non si tratti di opere di interesse pubblico di tipo strategico non altrimenti localizzabili*

*(attraversamenti in subalveo, gallerie stradali etc.).*

*Classe III A*

*In tali aree qualsiasi intervento che modifichi l'assetto morfologico del territorio dovrà essere corredato di uno studio geologico approfondito allo scopo di verificare la sua compatibilità con i caratteri geomorfologici ed evolutivi del territorio.*

*Per gli edifici isolati esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di:*

- *demolizione senza ricostruzione;*
- *manutenzione ordinaria;*
- *adeguamento igienico funzionale;*
- *restauro e risanamento conservativo;*
- *ristrutturazione edilizia.*

*Inoltre sono ammesse:*

- *opere di nuova edificazione esclusivamente per pertinenze alle attività agricole e per residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, se non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda stessa;*
- *sopraelevazioni di edifici esistenti nel rispetto dei parametri urbanisti vigenti;*
- *opere infrastrutturali di interesse pubblico, se non altrimenti localizzabili, subordinatamente a quanto indicato nell'art. 31 della L.R. n56 del 5 dicembre 1977 e s.m.;*
- *opere di demolizione e rinterrì che non siano funzionale ad una successiva attività costruttiva.*

34

*In conformità a quanto indicato nell'art. 9, delle N.d.A. del P.A.I., si riporta di seguito il testo degli interventi ammessi così come indicato ai commi n 2 e 3, dello stesso articolo.*

*Nota: Art. 9 delle N.d.A. commi n 2 e 3 – interventi ammessi:*

- *gli interventi di demolizione senza ricostruzione;*
- *gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art.32 della L.5 agosto 1978, n. 457;*
- *gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;*
- *gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;*
- *le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;*
- *le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;*
- *la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità*

competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di diretto in essere;

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L.5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

...

#### Prescrizioni

- gli interventi di nuova edificazione (esclusivamente per gli edifici rurali) e/o ampliamento e /o sopraelevazione dovranno essere realizzati in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.M.L.P. 11 marzo 1988, previa relazione geologica;
- l'edificazione finalizzata a destinazioni d'uso che comportano la presenza continuativa di persone dovrà essere realizzata in ambienti aventi il piano di calpestio ad una quota compatibile con la piena di riferimento;
- le sistemazioni esterne relative alle recinzioni di proprietà, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, non dovranno in alcun modo interferire con il normale deflusso delle acque di piena;
- gli impianti tecnologici dovranno essere posizionati ad una quota compatibile con la piena di riferimento;
- vietata la realizzazione di piani seminterrati ed interrati;
- redazione preventiva di una accurata regimazione delle acque superficiali a mezzo di un programma di interventi manutentivi ordinari delle linee di drenaggio minori (acque non classificate, canali irrigui, fossi, ecc.) secondo modalità esecutive, sotto la vigilanza dell'amministrazione comunale, che possono comportare anche la partecipazione di più soggetti privati;
- realizzazione di apposite canalette superficiali;
- è fatto divieto l'assegnazione di destinazioni d'uso diverse da quelle di cantina alle porzioni di edifici, oggetto di ristrutturazione, poste al di sotto del piano di campagna;
- non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza, con la sola eccezione degli edifici rurali connessi alla conduzione aziendale;
- divieto di trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico."

35

#### D.G.R. 3-1183 del 14 dicembre 2010

" ... sono stati individuati come non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i siti e le aree seguenti, esaminati nel dettaglio nel documento allegato e sintetizzati nell'acclusa tabella riepilogativa:

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e specificamente i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree interessate dai progetti di candidatura a siti UNESCO, i beni culturali e paesaggistici, le vette e crinali montani e pedemontani, i tenimenti dell'Ordine Mauriziano;


2. aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e Aree protette regionali di cui alla l.r. 12/1990 e alla l.r. 19/2009, siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000;

*3. aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo, le aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. e i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con*

*finanziamento pubblico;*

*4. aree in dissesto idraulico e idrogeologico.”*

L'area degli invasi e la parte circostante è definita area non idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a seguito della presenza di dissesto geomorfologici e idrogeologici ai sensi degli art.li 68 e 68.1 delle N.T.A. del P.R.G.C. e del D.G.R. 3-1183 del 14 dicembre 2010. L'area di progetto è esterna all'area non idonea e ricade nella Classe II. Il progetto prevede la redazione di una relazione geologica a cui si rimanda e pertanto risulta idoneo a quanto previsto dagli art.li 68 e 68.1 delle N.T.A.

**PRGC\_Tav\_2\_Carta geomorfologica, dei dissesti e del reticolato idrografico minore**

**Fasce di rispetto dei corsi d'acqua**

La zona nord del progetto è interessata dalla presenza del Rio Retortino per il quale è previsto una fascia di ristetto (Art. 36 N.T.A.).

**Art. 36 – Aree di rispetto (L)**

Lettera c): *“Nelle fasce di rispetto ... Rio Retortino: 15 m nel tratto classificato EeL e 10 m negli altri tratti ... possono essere eseguite unicamente opere di sistemazione idraulica, di protezione, di arginatura e difesa del suolo, piantumazioni, parcheggi pubblici, parchi ed attrezzature sportive collegate all’uso dei corsi d’acqua, previo parere dei competenti organi preposti.”*

Nell’area di progetto il Rio Retortino è classificato come EbL, pertanto la fascia di rispetto è pari a 10 m. Prevale però qualsiasi indicazione più restrittiva prevista dall’art. 68 nelle N.T.A. del P.R.G.C.

Il Rio Retortino, che attraversa l’area del progetto è individuato con dissesto lineare da attività fluvio torrentizia (attività elevata EbL) (Art. 68.1 N.T.A.).

**Art. 68.1 – prescrizioni operative per gli interventi previsti dal P.R.G.C. nelle varie parti del territorio nei settori omogeneamente distinti secondo le classi di idoneità d’uso (Circolare P.G.R. n° 7/LAP 08/05/1996)**

*“Classe III A1*

*In tale classe sono comprese aree in fascia (A,B,C) PSFF-PAI del Torrente Orba, zone perimetrare esondabili (EeA) e fasce di*

territorio in corrispondenza dei dissesti lineari derivanti da processi lungo la rete idrografica (EeL e EbL) ed inseriti in corrispondenza di alcuni rii, l'ampiezza di tali fasce è da intendersi a 15 m (EeL) e a 10 (EbL) a partire dal ciglio sponda. Si tratta di aree inidonee alla realizzazione di nuovi insediamenti.

Gli interventi consentiti sono differenziati a seconda degli ambiti sopra elencati.

- Classe III A1 (in aree in cui sono presenti dissesti derivanti da processi lungo la rete idrografica di tipo Ee , Eb)

Per gli edifici isolati, in assenza di opere di riassetto geologico, sono ammessi gli interventi edilizi in conformità all'art. 9, comma n.5 e n. 6 delle N.d.A. del P.A.I. validi per le aree in dissesto classificate rispettivamente Ee e Eb.

Nota: Art. 9 comma 5 delle N.d.A. del P.A.I..

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Nota: Art. 9 comma 6 delle N.d.A. del P.A.I..

Nelle aree Eeb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- *gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;*
- *gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico- funzionale;*
- *la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;*
- *il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis. ...*

#### *Prescrizioni*


...

- *all'interno dei settori (EeA) e nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua con dissesti lineari (EeL, EbL), le quote esistenti dovranno essere mantenute; non saranno quindi ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di verifica di compatibilità idraulica (Allegato 1 della Direttiva infrastrutture P.A.I.) che escluda interferenze con i settori limitrofi."*

Il progetto risulta essere coerente con la fascia di rispetto di 10 m prevista dall'art. 68.1 delle N.T.A. del P.R.G.C. per i rii con dissesto lineare da attività fluvio torrentizia (attività elevata EbL) in quanto la costruzione dell'impianto fotovoltaico rispetta la fascia di tutela di 10 m.

## Zonizzazione acustica

### PRGC\_Tav\_1\_Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti



La direttiva 2002/49/CE pone le linee guida per la gestione del rumore che rappresenta uno dei principali fattori di degrado della qualità della vita. Questa direttiva si affianca alla legge nazionale 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. La direttiva europea è stata recepita sul suolo nazionale mediante il D. Lgs. n. 194/2005. Successivamente le disposizioni nazionali sono state armonizzate con quelle comunitarie nel D. Lgs. 42/2017.

La legge nazionale 447/95 è stata attuata mediante la Legge Regionale 52/00 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.

Con delibera C.C. n. 23 del 14 novembre 2017 il Comune di Predosa ha adottato la variante parziale numero 4 del piano Regolatore Generale Comunale. Con delibera C.C. n. 15 del 25 settembre 2020 è stato approvato Il regolamento comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico derivante dalle Attività Rumorose

L’area del progetto ricade nella classe III della zonizzazione acustica del Comune di Predosa.

Classe III - aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali, e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

I limiti di immissione della classe III sono:

**Tabella 1. Limiti di immissione classe III**

<b>Periodo diurno (6:00-22:00)</b>	60 dB
<b>Periodo notturno (22:00-6:00)</b>	50 dB

I limiti di emissione della classe III sono:

**Tabella 2. Limiti di emissione classe III**

<b>Periodo diurno (6:00-22:00)</b>	55 dB
<b>Periodo notturno (22:00-6:00)</b>	45 dB

## Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) regola le azioni per la difesa idrogeologica e la rete idrografica del bacino del PO, l'obiettivo è quello di ridurre il rischio idrogeologico in relazione ai valori dell'uso del suolo attuale in modo da ridurre i danni che possono avvenire a discapito delle persone e dei beni. Il PAI rappresenta "lo strumento giuridico per la difesa idrogeologica del territorio da frane e alluvioni".

Il PAI contiene il completamento del quadro degli interventi strutturali di tipo intensivo sui versanti e sui corsi d'acqua, l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo, gli interventi a carattere non strutturale.

Il PAI è soggetto a modifiche e aggiornamenti. Alla variante iniziale del DPCM 24 maggio 2001 sono state approvate delle varianti successive. Con Decreto del Segretario Generale n.115 del 19 giugno 2015 è stato pubblicato lo schema di Progetto di Variante delle NA del PAI ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera c) del D. Lgs. 152/2006. Con la delibera 5/2015 del Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015 è stato adottato il Progetto di Variante alle NA del PAI e il 7 dicembre 2016 con delibera n.5 è stato adottato ad opera del Comitato Istituzionale.




Figure 1. Stralcio P.A.I. (Geoportale Regione Piemonte)

## FASCIA A

 Fascia A

## FASCIA B

 Fascia B

## FASCIA C

 Fascia C

## LIMITE FASCIA A

 Limite Fascia A

## LIMITE FASCIA B

 Limite Fascia B

## LIMITE FASCIA B DI PROGETTO

 Limite Fascia B di progetto

## LIMITE FASCIA B DI PROGETTO REALIZZATA

 Limite Fascia B di progetto realizzata

## LIMITE FASCIA C

 Limite Fascia C

## AREE INONDABILI VIGENTI

 Aree inondabili vigenti

## PERIMETRAZIONE AREE RME

-  ZONA 1 area instabile o che presenta elevata probabilità di coinvolgimento in fenomeni di dissesto
-  ZONA 2 area potenzialmente instabile o in cui l'intensità dei fenomeni di dissesto è ritenuta media
-  ZONA B-PR area b di progetto potenzialmente interessata da inondazioni con Tr <= 50 anni
-  ZONA I area potenzialmente interessata da inondazioni con Tr <= 50 anni

## PAI - FRANE PUNTUALI

-  Fa - Frana attiva
-  Fq - Frana quiescente
-  Fs - Frana stabilizzata
-  F - Frana con grado di attività non definito

## PAI - ESONDAZIONI LINEARI

-  Eal - Aree di esondazione a pericolosità molto elevata
-  Ebl - Aree di esondazione a pericolosità elevata
-  EmL - Aree di esondazione a pericolosità media o moderata

## PAI - VALANGHE LINEARI

-  Va - Aree di valanga a pericolosità molto elevata o elevata
-  Vm - Aree di valanga a pericolosità media o moderata

## PAI - ESONDAZIONI AREALI

-  Ea - Aree di esondazione a pericolosità molto elevata
-  Eb - Aree di esondazione a pericolosità elevata
-  Em - Aree di esondazione a pericolosità media o moderata

## PAI - FRANE AREALI

-  Fa - Frana attiva
-  Fq - Frana quiescente
-  Fs - Frana stabilizzata
-  F - Frana con grado di attività non definito

## PAI - VALANGHE AREALI

-  Va - Area di valanga a pericolosità molto elevata o elevata
-  Vm - Area di valanga a pericolosità media o moderata

## PAI - CONOIDI

-  Ca - Area di conoide attiva non protetta
-  Cp - Area di conoide attiva parzialmente protetta
-  Cn - Area di conoide non recentemente attivatasi o completamente protetta

Il Rio Retortino è caratterizzato da esondazioni lineari a pericolosità elevata. L'area di progetto rispetta la distanza individuata dal P.R.G.C. (art. 68.1 N.T.A. P.R.G.C.).


## Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è stato introdotto con la Direttiva europea 2007/60/CE recepita con D. Lgs. 49/2010 per i diversi distretti idrografici. Il piano ha lo scopo di orientare l'azione delle amministrazioni nella gestione del rischio alluvionale, sulle aree che presentano un significativo rischio, definendo gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento.

Le misure del piano sono principalmente tre: migliorare la sicurezza delle popolazioni esposte, ridurre i danni sociali ed economici dalle alluvioni e favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento.

Nella seduta di Comitato istituzionale del 3 marzo 2016 con delibera n.2/2016 è stato approvato il PGRA.

### Scenario di pericolosità



#### SCENARI DI ALLUVIONE

- Probabilità di alluvioni elevata (tr. 20/50) (H-Frequente)
- Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200) (M-Poco frequente)
- Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500) (L-Rara)

Figure 2. Stralcio della Carta della Pericolosità da Alluvione (fonte: PGRA)

L'area del progetto risulta esterna alla zonizzazione del PGRA

## Scenario di rischio




Figure 3. Stralcio della Carta del Rischio da Alluvione (fonte:PGRA)

L'area del progetto risulta esterna alla zonizzazione del PGRA.

## Vincolo idrogeologico



Figure 4. Vincolo idrogeologico

L'area di progetto è esterna al vincolo idrogeologico.